



Pornografia: tutto ciò che prevede la legge

Informazioni sul tema della pornografia e relativo quadro giuridico

Una pubblicazione della polizia e della Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC) – un centro intercantonale della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CCDGP)



Cos'è la pornografia?

Cosa dovrebbe fare una madre se scopre sullo smartphone della figlia quindicenne delle foto che ritraggono la ragazza nuda? Come giudicare un gruppo di giovani minori di 16 anni che, per puro divertimento, si riunisce per trascorrere una serata a guardare video su YouPorn? L'allenatore di una squadra di ragazzi deve allertare la polizia se è testimone di un episodio in cui un tredicenne manda ad un suo coetaneo un filmino nel quale si vede una donna intenta ad avere rapporti sessuali con un asino? Queste domande ruotano sempre attorno ad un tema centrale dei nostri tempi: «Pornografia e diritto».

Si ha l'impressione che la pornografia sia dappertutto. Ma come viene esattamente definita e collocata a livello giuridico? Cos'è legale e cosa non lo è? Cosa va bene per gli adulti, cosa per i ragazzi e cosa non va affatto bene? Una foto di nudo non è necessariamente pornografica. Tuttavia la foto per esempio di una quattordicenne in una posa inequivocabilmente sexy può già essere considerata pedopornografia, anche se la ragazzina l'ha scattata perché è innamorata del suo ragazzo. **In caso di dubbio, spetta al giudice decidere cosa sia pornografico o meno!**

Neppure la definizione del vocabolario Treccani, secondo cui la pornografia è la **«trattazione o rappresentazione (attraverso scritti, disegni, fotografie, film, spettacoli, ecc.) di soggetti o immagini ritenuti osceni, fatta con lo scopo di stimolare eroticamente il lettore o lo spettatore»**, descrive tutte le forme di pornografia che possono essere rilevanti per il legislatore. Certamente, ogni rappresentazione dettagliata, quasi anatomica dell'attività sessuale può essere definita pornografica, ma ai fini della definizione ciò non è tuttavia sempre per forza necessario (per es. nella pedopornografia, vedere sotto).

Esiste fondamentalmente un consenso sociale secondo cui talune rappresentazioni della sessualità possono nuocere allo sviluppo sessuale degli adolescenti, mentre non costituiscono alcun pericolo per gli adulti. Per tale ragione è stato creato il cosiddetto **«articolo per la protezione dei minori», ossia l'articolo 197, numero 1, CP** (codice penale svizzero). E per analogia vi è pure un consenso di base secondo cui talune rappresentazioni della sessualità non debbano essere rese accessibili a nessuno, poiché la loro stessa realizzazione implica azioni riprovevoli rispettivamente punibili. In questo caso si

Per il concetto di pornografia non esiste una definizione generalmente valida. Il concetto si compone delle parole greche «porne» (prostituta) e «graphein» (disegno, scritto). Un pornografo, stando al significato della parola, è quindi colui che descrive le prostitute, che rende il sesso una merce. Dal XIX secolo, il termine indica sempre più spesso la rappresentazione della sessualità umana, soprattutto se percepita come indecente, disgustosa e dannosa. **«Pornografico»** è quindi l'aggettivo usato per indicare quello che non è più **«erotico»** (nel senso di una rappresentazione **artistica** della sessualità), mentre «erotico» (derivato da Eros, il nome del dio greco dell'amore) oggi viene nuovamente usato come sinonimo edulcorato di «pornografico». L'industria del porno produce, per usare le sue espressioni, «film erotici»; un'attrice porno si definisce «modella erotica» ecc. Ciò sembra confuso e probabilmente è anche voluto perché si tratta in ogni caso di contenuti che, per diversi motivi, si muovono entro i limiti del diritto penale.

«Articolo per la protezione dei minori» Art. 197, n. 1, CP

Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Pornografia illegale Art. 197, n. 3, CP

Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali, escrementi umani o atti violenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Gli oggetti sono confiscati.

applica **l'articolo 197, numero 3, CP**. Non sono invece considerate pornografiche tutte le altre rappresentazioni sessuali, il cui consumo non è ritenuto problematico.

Il legislatore si interessa quindi sia alla produzione (**chi e cosa diviene oggetto della rappresentazione?**), che al possesso, alla cessione e alla diffusione di pornografia (**chi può diffondere quali contenuti e a quale pubblico?**).

Pornografia e Internet

E qui entra in gioco Internet che ha dato vita non solo ad un gigantesco mondo parallelo, ma funge anche da mezzo di diffusione incontrollabile, in grado di creare milioni di contatti in pochissimo tempo. In Internet trovano posto il morale e l'immorale, il consentito e il proibito. Diversamente da quanto accade nella vita reale, in Internet il buono e il cattivo sono separati solo da un click del mouse e, contrariamente a quanto avviene nella vita reale, qui possono apparentemente convivere in modo del tutto pacifico. **Ma solo apparentemente! Internet, infatti, non è uno spazio non regolamentato dal diritto.**

Tutti coloro che in Internet entrano in contatto con materiale pornografico, dovrebbero conoscere il contesto giuridico in cui si muovono. Chi conosce le rispettive leggi può infatti proteggere se stesso e gli altri dal rischio, anche involontario, di essere punibile per azioni sconsiderate, ed è inoltre in grado di valutare quando è necessario richiedere l'intervento della polizia.

«L'articolo per la protezione dei minori» ha per scopo di tutelare lo sviluppo sessuale dei giovani. L'articolo stabilisce che è vietato rendere accessibile ad un minore di 16 anni del materiale pornografico, vale a dire del materiale che gli adulti sono autorizzati a produrre, possedere e consumare (= pornografia legale). **«L'articolo per la protezione dei minori» si riferisce quindi ai potenziali fornitori di pornografia, mentre non concerne i consumatori.**

Internet pone ora l'autorità penale inquirente dinanzi a un gravoso problema: i fornitori di questo genere di materiale sono numerosissimi, tuttavia rare sono possibilità di perseguirli penalmente. Ciò è

dovuto al fatto che la maggior parte dei server che permettono di scaricare materiale pornografico non sono in Svizzera, bensì si trovano all'estero, in qualche paese in cui non è possibile applicare l'articolo svizzero per la protezione dei minori! Anche se alcuni fornitori invitano gli utenti a navigare nel sito solo se hanno superato i 18 anni di età, ogni giovane può ignorare questo invito e semplicemente affermare di essere adulto.

Tuttavia, se dei minori di 16 anni, mostrano del materiale pornografico trovato in Internet ad altri loro coetanei (anche inviando il contenuto pornografico via smartphone o rendendolo accessibile in altro modo), essi stessi diventano fornitori e sono quindi punibili. **In Svizzera, i bambini possono essere chiamati a rispondere davanti alla legge già a partire da 10 anni!**

Pertanto i genitori dovrebbero discutere in dettaglio due aspetti con i loro figli. Primo: esiste un motivo per cui il legislatore ha introdotto un «articolo per la protezione dei minori». Vuole infatti garantire ai giovani uno sviluppo sessuale sano e armonioso, giovani che oggi devono imparare a fare la distinzione non solo tra sesso e amore, ma anche tra sesso e pornografia!

Secondo: non tutto ciò che è possibile in Internet è anche consentito. I giovani dovrebbero sapere quando incorrono in una pena, ma dovrebbero pure essere informati sul fatto che la società considera dannoso il consumo illimitato di pornografia, sebbene allo stato attuale delle cose non possa purtroppo imporre un'effettiva protezione dei giovani.

Il diritto penale svizzero cita inoltre **quattro forme di pornografia, tutte generalmente vietate** (chiamate pornografia illegale) per impedire l'emulazione e per proteggere gli «attori» (art. 197, n. 3, CP). Si tratta di rappresentazioni sessuali

- con minori di 16 anni, a prescindere dalla forma in cui essi vengono coinvolti. Rientrano in questa categoria anche gli atti svolti su se stessi o su altri fanciulli;
- con animali;
- con escrementi umani (ossia con feci, urina, ma non con sperma e sangue);
- con atti violenti.

Fondamentalmente è vietato realizzare, scaricare da Internet, possedere (scaricare significa già di per sé possedere) oppure inoltrare rappresentazioni di questo tipo! Il fatto di vietare le rappresentazioni di atti sessuali con fanciulli significa chiaramente che esse equivalgono sempre all'abuso di un minore. Perciò i giudici classificano molto più facilmente come pornografiche le rappresentazioni sessuali o sessualizzate di fanciulli rispetto ad atti sessuali tra adulti. Così le semplici foto di bambini nudi (senza atti sessuali) possono già essere considerate pornografiche. Il divieto della presenza di animali, escrementi umani ed atti violenti nelle rappresentazioni pornografiche sancito dalla legge serve quindi a proteggere le persone da un trattamento umiliante o inumano.

Sexting e pedopornografia

Il cosiddetto «sexting» fra adolescenti costituisce un problema particolare riguardante le rappresentazioni sessuali con minori di 16 anni. Il sexting (fusione delle parole inglesi «sex» e «texting», ossia SMS) è l'invio reciproco di fotografie o filmati sexy sullo smartphone, una pratica che nel frattempo si è molto diffusa come lettera d'amore digitale tra innamorati o anche come prova di coraggio. Dato che l'inoltro di tutte le immagini di volta in volta inviate non può essere controllato, sussiste sempre il rischio che le si utilizzino in modo abusivo o come arma di mobbing.

Per quanto riguarda la pornografia illegale di cui sopra, sussiste inoltre il problema seguente: un giudice può per esempio qualificare la foto di una quindicenne in intimo sexy come pedopornografia anche se è la stessa quindicenne ad aver prodotto e fornito questo materiale pornografico illegale!

I giovani devono quindi assolutamente sapere che il semplice fatto di realizzare fotografie o filmati può essere punibile, se la rappresentazione si colloca in un contesto sessuale e se gli attori sono minori di 16 anni! Il fatto di fotografare e filmare atti sessuali espliciti – ossia per esempio un atto sessuale tra due minori di 16 anni – è in ogni caso considerato pedopornografia ed è quindi illegale!

Cosa si può fare?

Si potrebbero citare innumerevoli esempi riguardanti il tema «La pornografia e il diritto». Tuttavia, non essendo possibile in questa sede valutare dal profilo giuridico tutti i casi pensabili generalmente validi, il caso specifico dovrebbe sempre essere giudicato da specialisti. Abbiamo cercato di descrivere le più importanti linee guida in ambito legale. Se vi confrontate con una situazione problematica che riguarda il tema «pornografia e diritto», non esitate ad informarvi presso la polizia in merito a tutte le possibilità in campo legale. Se una denuncia è possibile, sensata o necessaria, la polizia vi spiegherà l'ulteriore procedura da seguire.

Tenete tuttavia presente che nel caso di **reati perseguibili d'ufficio**, la polizia è tenuta ad indagare. In un simile caso forse dovrete prima rivolgervi per una consulenza al servizio per l'aiuto alle vittime di reati nel vostro cantone. Il consultorio è a vostra disposizione anche se vostro/a figlio/a è stato/a vittima di un atto non (ancora) denunciato oppure se l'autore o l'autrice del reato non ha potuto essere identificato/a.

I **reati perseguibili d'ufficio** sono reati gravi, come per esempio la pedopornografia (vedere codice penale svizzero). Essi sono perseguiti d'ufficio dalla polizia o dalla magistratura quando ne vengono a conoscenza. Nel caso di reati perseguibili d'ufficio, è sufficiente che la vittima o un'altra persona sporga denuncia alla polizia. I reati meno gravi vengono perseguiti dalla polizia o dalla magistratura solo se la vittima sporge querela contro l'autore o l'autrice del reato (o contro ignoti). In questo caso si parla di reati perseguibili a querela di parte. La querela deve essere sporta entro tre mesi. La querela può essere sporta solo dalla vittima o da un suo rappresentante legale.

Parlate con la polizia, con il servizio cantonale per l'aiuto alle vittime di reati o con un consultorio per i giovani!

Qui di seguito trovate i link ai principali interlocutori competenti in materia:

- servizi per la gioventù dei corpi di polizia cantonali e municipali: www.skppsc.ch/link/servizigiovani
- consultori cantonali per l'aiuto alle vittime di reati: www.aiuto-alle-vittime.ch
- Hotline della Pro Juventute con il link ai consultori cantonali: www.147.ch



Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC)
Casa dei Cantoni
Speichergasse 6
Casella postale
CH-3000 Berna 7

www.skppsc.ch

Pornografia: tutto ciò che prevede la legge

Informazioni sul tema della pornografia e relativo quadro giuridico

Questo pieghevole è disponibile presso ogni posto di polizia in Svizzera. Quantitativi maggiori possono essere ordinati presso i comandi delle polizie cantonali. Il pieghevole è disponibile in tedesco, francese e italiano e può essere scaricato in formato PDF dal sito www.skppsc.ch.

Grafica	Weber & Partner, www.weberundpartner.com
Fotografia	123RF/Boris Ryaposov
Stampa	Stämpfli Publikationen AG, CH-3001 Bern
Tiratura	i: 10 000 copie f: 30 000 copie t: 80 000 copie
Copyright	Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC) dicembre 2013, 1ª edizione